

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del Registro – PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA CESSIONE
DELLA CUBATURA DI CUI ALL'ART.22 DELLA L.R. N.16 DEL 10/06/2016.
Data 22/06/2018 -

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 20,45, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 2892 del 12 giugno 2018 del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di inizio e in sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza il Sig. Antonio Lupo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	LUPO ANTONIO	Presidente	X	
2	FAVATA RITA	Vice Presidente	X	
3	FERRERI V. FABIO	Consigliere Comunale	X	
4	SAIA ALESSIA	Consigliere Comunale	x	
5	SCARLATA ELIANA	Consigliere Comunale	X	
6	SCHILLACI ROSETTA	Consigliere Comunale		X
7	PLUMERI VINCENZO	Consigliere Comunale	X	
8	LEONE SALVATORE	Consigliere Comunale		X
9	ZAFFUTO GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	
10	RAPISARDA ILARIA	Consigliere Comunale		X
11	TATANO GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	
12	IMMORDINO IVAN	Consigliere Comunale	X	

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti 03 Presenti 09

Fra gli assenti sono giustificati i signori--

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giamporcaro Daniele.
Assistono i seguenti componenti della Giunta Comunale: Sindaco Plumeri Alessandro e gli Assessori Territo, La Monaca, Tramontana;
Per gli Uffici sono presenti: il Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Giuseppe Plumeri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- in continuazione di seduta -

Il **Presidente del Consiglio** passa alla trattazione del successivo punto inserito nell'Ordine del Giorno.

Il **Cons. Ferreri** chiede di prelevare il punto 6 all'O.D.G. avente ad oggetto "*Programmazione territoriale – approvazione Regolamento sui criteri di attuazione della cessione di cubatura di cui all'art. 22 della L.R. n. 16 del 10.08.2016*" e di portarlo al punto n. 4;

Il Presidente pone in votazione la suddetta richiesta di prelievo del punto:

Presenti 9

Favorevoli 6

Contrari 2 (Zaffuto; Immordino)

Astenuti 1 (Tatano)

Il **Cons. Tatano** chiede che venga data lettura del verbale della Conferenza dei Capi Gruppo.

Il **Sindaco** ritiene che quanto dichiarato in tale verbale non è attinente.

Il **Cons. Favata** procede, quindi, con la lettura di tale verbale.

Dopo di che il Cons. Tatano chiede che la proposta in esame venga rinviata successivamente all'approvazione del nuovo regolamento edilizio.

Il Sindaco chiede di intervenire, invitando il Cons. Tatano a rivolgersi all'Ufficio Tecnico per capire quale proposta in concreto voglia fare, sottoponendola al vaglio di regolarità tecnica da parte del medesimo Ufficio.

Il Cons. Tatano replica che la sua ha già la forma di una proposta.

Il Sindaco chiede che venga inserito a verbale che si sta discutendo di un argomento non previsto nell'O.D.G.;

Il Cons. Ferreri evidenzia che dopo 13 mesi dall'inoltro della proposta del Cons. Tatano, l'Ufficio competente non ha ancora richiesto eventuali ulteriori specificazioni.

A questo punto l'Ass. ai Lavori Pubblici La Monaca dà lettura della proposta e del relativo regolamento in esame.

Alle ore 22:08 si allontana dall'aula il Cons. Tatano. Si aggiorna, pertanto, il numero dei presenti, pari a 8 (Lupo; Favata; Ferreri; Saia; Scarlata; Plumeri V.; Zaffuto; Immordino) e degli assenti, pari a 4 (Tatano; Schillaci; Leone; Rapisarda);

Il Presidente pone in votazione il punto:

Presenti : 8

Favorevoli: 8

- segue -



COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

AREA III - Tecnica e
Gestione del Territorio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER il Consiglio Comunale N. 24 del 18-05-2018

OGGETTO: Programmazione Territoriale – Approvazione Regolamento Comunale sui CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA CESSIONE DELLA CUBATURA DI CUI ALL'ART.22 DELLA LEGGE REGIONALE N.16 DEL 10 AGOSTO 2016.

18 maggio 2018

Il Responsabile dell'Area III
dott. ing. *Salvatore Bordenga*

Bordenga



Il Sindaco

geom. Alessandro Plameri

Plameri

OGGETTO: Programmazione Territoriale – Approvazione Regolamento Comunale sui CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA CESSIONE DELLA CUBATURA DI CUI ALL'ART.22 DELLA LEGGE REGIONALE N.16 DEL 10 AGOSTO 2016.

PREMESSO,

✓ che la Regione siciliana con la Legge 16/2016 ha recepito con modifiche il DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;

✓ che con la medesima legge regionale vengono introdotte innovazioni riguardo alle modalità di attuazione del PRG per fattispecie particolari indicate nella stessa legge;

✓ che, in particolare, l'art. 22 della L.R. 16/2016, prevede l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, per la cessione di cubatura delle volumetrie in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia;

✓ che l'art.1, commi 21 e segg. della legge 15 dicembre 2004, n.308, regola il caso di *vincoli sopravvenuti* e che il quadro normativo si può riassumere come segue:

• **L.R. 16/2016 - Art. 22. Cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie**

Ai fini della cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di Volumetrie, si applica quanto previsto dall'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106. per la delocalizzazione delle Volumetrie in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia.

• **- LEGGE 106/2011 Art 5. Costruzioni private**

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

(omissis)

c) tipizzazione di un nuovo Schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura"

(omissis)

3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643 del codice civile, dopo il n. 2), e inserito il seguente: "2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionale, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale".

• **- Art. 1, commi 21 e segg. della legge 15/12/2004 n. 308,**

L'articolo recita testualmente

omissis

21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, e in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.

22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto.

23. Il comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di cui al comma 21.

24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può richiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, è computata ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.

• **- Art. 2643 del Codice Civile:**

- *Atti soggetti a trascrizione.*

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

- 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
 - 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
 - 2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;
 - 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
 - 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
 - 5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
- (Omissis)

CONSIDERATO:

che l'Amministrazione Comunale aderisce al generale principio, introdotto dalla vigente normativa, di limitare il consumo di nuovo suolo per fini edificatori;

che rappresenta un suo obiettivo programmatico il recupero, la valorizzazione, il riordino urbanistico dell'intero territorio comunale attraverso piani, regolamenti, agevolazioni e semplificazioni procedurali;

che ritiene prioritario garantire al cittadino i servizi e il diritto all'abitazione;

ACCLARATO che la traslazione del diritto ad edificare non produce aggravio di nuovo volume urbanistico a livello generale e, se finalizzata al recupero dei volumi esistenti, evita nuove costruzioni;

RITENUTO:

che al fine di avere chiarezza sulla potenziale portata delle suddette norme e sulla loro concreta applicabilità, per consentire sia agli uffici che al cittadino di orientarsi senza particolari incertezze, evitare discrezionalità nelle decisioni e accelerare i procedimenti, sia necessario definire i criteri per la corretta applicazione della normativa;

che, in assenza di specifica regolamentazione, potrebbe paradossalmente verificarsi che la densità edilizia in un fondo agricolo possa superare la soglia imposta dal PRG per le aree edificabili;

Vista la L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Vista la L.R. 16/2016;

Vista la L. 106/2011;


Vista la L. 308/2004;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

di approvare l'allegato regolamento per l'attuazione dell'art. 22 della L.R. 16/2016, per la cessione di cubatura di cui all'Art. 5, comma 1 lettera c), della Legge 106/2011 e dell'Art. 1, commi 21 e segg. della Legge 15/12/2004 n. 308.

Il Responsabile dell'Area III
dott. ing. Salvatore Bordenga



Il Sindaco
geom. Alessandro Plumeri





COMUNE DI VILLALBA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA)

AREA III - Tecnica e
Gestione del Territorio


REGOLAMENTO

SUI CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA CESSIONE DELLA CUBATURA DI CUI ALL'ART.22 DELLA LEGGE REGIONALE N.16 DEL 10 AGOSTO 2016

Villalba, li 18 maggio 2018

Il Responsabile dell'Area III
dott. ing. Salvatore Bordenga

Il Sindaco
geom. Alessandro Plumeri





COMUNE DI VILLALBA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA)

AREA III - Tecnica e
Gestione del Territorio

REGOLAMENTO

SUI CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA CESSIONE DELLA CUBATURA DI CUI ALL'ART.22 DELLA LEGGE REGIONALE N.16 DEL 10 AGOSTO 2016

Art. 1 - Oggetto, finalità e definizioni

Il presente regolamento contiene i criteri per l'attuazione della cessione della cubatura di cui all'art. 22 della L.R. 10 agosto 2016, che ammette la delocalizzazione di cubatura in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia.

La finalità del presente regolamento è quella di evitare che l'applicazione di tale possibilità comporti:

- in zona agricola, un'eccessiva concentrazione di volumi non compatibile con il carattere agricolo della zona e con le esigenze di salvaguardia del paesaggio rurale;
- nelle altre Zone Territoriali Omogenee edificabili, un surplus di standards urbanistici nei comparti che cedono la cubatura e, al contrario, un deficit nei comparti che ricevono la cubatura;
- l'abbandono delle aree prive di suscettività edificatoria per effetto della delocalizzazione della cubatura.

Ai fini del presente regolamento si fanno le seguenti definizioni:

Cessione di cubatura = negozio giuridico in cui il cedente rinuncia a realizzare la cubatura attribuita al proprio fondo per trasferirla su un altro fondo;

Area di origine o area sorgente = area che cede la cubatura;

Area di ricaduta = Area che accoglie e utilizza la cubatura proveniente dall'area "sorgente", in sostanza l'area in cui si colloca l'edificazione.

Art. 2 - Criteri generali

Il presupposto fondamentale della cessione di cubatura è la presenza di un fondo cedente (area sorgente) ed uno cessionario (area di ricaduta).

La cessione della cubatura non è esercitabile automaticamente in quanto occorre una coerenza con la normativa statale e regionale e con lo strumento urbanistico, e le aree devono essere "comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia".

I criteri in base ai quali la cubatura relativa a un fondo (area sorgente) può essere ceduta in tutto o in parte ad un altro (area di ricaduta), vengono elencati nella tabella che segue:

	AREA DI RICADUTA	AREA SORGENTE
1	L'area di ricaduta deve essere nella disponibilità del richiedente (atto pubblico, preliminare di acquisto o autorizzazione del proprietario alla richiesta di permesso di costruire con rilascio dello stesso condizionato all'atto pubblico di vendita)	L'area sorgente deve essere preventivamente individuata e la cubatura da trasferire deve essere nella disponibilità del richiedente (atto pubblico di acquisto della cubatura o preliminare di acquisto della cubatura, condizionato alla stipula dell'atto pubblico prima del rilascio del permesso di costruire)
2	L'area di ricaduta può accogliere solo cubature della stessa destinazione (residenziale-residenziale, produttiva-produttiva, ecc.).	L'area sorgente può cedere cubature per destinazioni uguali a quelli in essa consentiti.
3	Una cubatura residenziale può essere ceduta ad altra area solo se in entrambe le aree è ammessa questa destinazione. Lo stesso vale per qualunque altra destinazione.	Nell'area di ricaduta è possibile operare cambiamenti di destinazione d'uso, solo se la nuova destinazione è espressamente consentita in entrambe le aree, (ricaduta e sorgente) fermo restando il rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (distanze,



COMUNE DI VILLALBA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA)

AREA III - Tecnica e Gestione del Territorio

		altezze, lotto minimo, tipologia edilizia, etc.)
4	Zona A (centro storico)	Nessuna possibilità.
5	Zona B,	Nessuna possibilità.
6	Zone C	Nessuna possibilità.
7	Zona D e PIP, nel rispetto di tutti gli altri indici e dei parametri previsti per la zona dal PRG (altezze, distanze ecc.). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo la sistemazione ordinata dell'area sorgente.	L'area sorgente dovrà ricadere anch'essa in Zona D. La parte dell'area sorgente che rimane ineditata deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggio alberato, e/o ad orto urbano, e/o in modo tale che, in ogni caso, non rimanga un relitto abbandonato nel contesto urbano di appartenenza. La sistemazione ordinata dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.
8	Zona E di PRG con nessuna tutela paesaggistica, nel rispetto degli indici e parametri del PRG ivi compresi il lotto minimo per come definito dal vigente strumento urbanistico e la tipologia edilizia (Residenza rurale al servizio del fondo e dell'azienda). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo l'accertamento della effettiva utilizzazione a scopo agricolo, dell'area sorgente	Tutte le zone E di PRG che hanno potenzialità edificatoria. La parte dell'area sorgente che rimane ineditata deve essere coltivata regolarmente, in modo tale che, in ogni caso, non venga agevolato un processo di desertificazione dell'area agricola. La effettiva utilizzazione a scopo agricolo dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.
9	Zone E con livello di tutela paesaggistica 1 nel rispetto degli indici e parametri del PRG ivi compresi il lotto minimo per come definito dal vigente strumento urbanistico e la tipologia edilizia (Residenza rurale al servizio del fondo e dell'azienda). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo l'accertamento della effettiva utilizzazione a scopo agricolo, dell'area sorgente	Tutte le zone E di PRG con livelli di tutela paesaggistica 1, 2 e 3. La parte dell'area sorgente che rimane ineditata deve essere coltivata regolarmente, in modo tale che, in ogni caso, non venga agevolato un processo di desertificazione dell'area agricola. La effettiva utilizzazione a scopo agricolo dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.
10	Zone E con livello di tutela paesaggistica 2 nel rispetto degli indici e parametri del PRG ivi compresi il lotto minimo per come definito dal vigente strumento urbanistico e la tipologia edilizia (Residenza rurale al servizio del fondo e dell'azienda). Il credito di cubatura sull'area di ricaduta potrà essere utilizzato solo dopo l'accertamento della effettiva utilizzazione a scopo agricolo, dell'area sorgente	Tutte le zone E di PRG con livelli di tutela paesaggistica 2 e 3. La parte dell'area sorgente che rimane ineditata deve essere coltivata regolarmente, in modo tale che, in ogni caso, non venga agevolato un processo di desertificazione dell'area agricola. La effettiva utilizzazione a scopo agricolo dell'area sorgente dovrà essere certificata attraverso perizia giurata e documentazione fotografica.
11	Zone E con livello di tutela paesaggistica 3	Nessuna possibilità.

Art. 3 - Prescrizioni per le zone agricole

La realizzazione di nuove costruzioni e/o l'ampliamento di quelle esistenti in zona agricola (Zone E) dovrà essere tale da non snaturare la destinazione agricola della zona di ricaduta e la tipologia edilizia del fabbricato da realizzare che dovrà essere Residenza rurale al servizio del fondo e/o dell'azienda. A tale fine è prescritto quanto segue:

✓ il credito di cubatura utilizzabile (cubatura ceduta) non potrà essere superiore al doppio di



COMUNE DI VILLALBA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA)

AREA III - Tecnica e Gestione del Territorio

quello consentito per il lotto di ricaduta: ad es. su un lotto di terreno di 2.000 mq non potrà concentrarsi una cubatura superiore 180 mc ($0,03 \text{ mc/mq} \times 2.000 \text{ mq} + 2 \times 0,03 \text{ mc/mq} \times 2.000 \text{ mq}$);

✓ i lotti di ricaduta dovranno essere accessibili da viabilità esistente.

Art. 4 - Condizioni per esercitare il diritto

Il richiedente il permesso di costruire che intenda asservire alla costruzione da realizzare una cubatura appartenente ad area diversa da quella di diretta pertinenza, prima del rilascio del titolo abilitativo, deve produrre l'atto pubblico di acquisto, registrato e trascritto, del diritto di cubatura dell'area di provenienza trasferito all'area di destinazione contenente, tra l'altro, l'obbligo nei confronti del comune da parte del proprietario del fondo cedente (sotto la condizione risolutiva del mancato rilascio), trascritto ex 2645 quater del C.C., alla rinuncia espressa della volumetria ceduta e a curare l'area sorgente come previsto nei criteri sopra elencati.

Qualora l'area di provenienza sia dello stesso proprietario dell'area di destinazione, il richiedente il permesso di costruire deve produrre l'atto pubblico, unilaterale, registrato e trascritto, in cui il diritto volumetrico dell'area di provenienza viene ceduto all'area di destinazione, contenente, tra l'altro, l'obbligo nei confronti del comune da parte del richiedente quale proprietario del fondo cedente sotto la condizione risolutiva del mancato rilascio, trascritto ex 2645 quater del Cod. Civ.¹, alla rinuncia espressa della volumetria ceduta e a curare l'area sorgente come previsto nei criteri sopra elencati.

Il permesso di costruire dovrà espressamente citare gli atti di cui sopra.

Art. 5 - Oneri concessori

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al pagamento degli oneri concessori, ove dovuti, nella misura prevista per le nuove costruzioni vigente nel comune all'atto del rilascio del titolo abilitativo.

Art. 6 - Istituzione registro atti unilaterali e di asservimento

Di istituire un apposito registro con annessa planimetria catastali per l'annotazione degli atti unilaterali d'obbligo e degli atti di asservimento al fine di evidenziare sui certificati di destinazione urbanistica, oltre alle prescrizioni canoniche, anche informazioni relative alla potenzialità edificatoria residua di ciascuna particella catastale.

Art. 7 - Norme finali e di rinvio

Il presente regolamento costituisce integrazione del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale, nelle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del PRG e nelle norme vigenti nella Regione Siciliana.

¹ << Art. 2645 - quater (Trascrizione di atti costitutivi di vincolo).

Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo o qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative >>

La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: Programmazione Territoriale – Approvazione Regolamento Comunale sui CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA CESSIONE DELLA CUBATURA DI CUI ALL'ART.22 DELLA LEGGE REGIONALE N.16 DEL 10 AGOSTO 2016 ed è stata predisposta dall'Ufficio su disposizione / secondo le direttive dell'Amministrazione Comunale del Sindaco / dell'Assessore

IL SINDACO / L'ASSESSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 18 maggio 2018

Il Responsabile dell'Area III
ing. Salvatore Bordenga

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Villalba, li 18/05/2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Giuseppe Flameri)

C.C. n.28 del 22/06/2018
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Antonio Lupo

Il Segretario Comunale
F.to. Dott. Giamporcaro Daniele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giamporcaro Daniele

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al
_____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giamporcaro Daniele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in
quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giamporcaro Daniele